

“IL GRANELLO DI SENAPE”
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

STATUTO

TITOLO PRIMO - COSTITUZIONE SEDE DURATA

Art. 1

E' costituita mediante libera adesione l'Associazione di Volontariato denominata "IL GRANELLO DI SENAPE". L'organizzazione di volontariato ha la forma giuridica della libera Associazione ex art. 36 e seguenti C.C. è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti della Legge 11.8.1991 n. 266 e della Legge regione Lombardia n. 1/2008, nonché in conformità dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Associazione opera nel territorio della Diocesi di Milano.

Art. 2

La sede sociale dell'Associazione è a Pioltello (Mi). Il trasferimento della sede dell'Associazione in altro indirizzo nell'ambito del Comune non comporterà la necessità di modificare il presente statuto.

Art. 3

L'Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta a norma del presente statuto.

TITOLO SECONDO - SCOPI

Art. 4

L'Associazione, con l'assenza di ogni finalità di lucro, persegue fini solidaristici e sociali attraverso la ricerca e l'offerta di attività lavorative alle persone che versino in stato di disagio in quanto hanno perso il lavoro o faticino a trovare un'occupazione. Scopo dell'Associazione è altresì agevolare l'inserimento delle persone e delle famiglie nel tessuto sociale, favorendo l'integrazione degli individui, offrendo un sostegno economico a chi versa in grave situazione di povertà e indigenza.

L'Associazione opera in coerenza con le indicazioni espresse dalla Chiesa cattolica e si è costituita con il sostegno della Caritas Città di Pioltello e delle Parrocchie pioltellesi, che la sostengono promuovendo il raggiungimento del fine sociale.

Art. 5

In particolare per il perseguimento degli scopi sociali l'Associazione può svolgere le seguenti attività:

- a. promuovere iniziative solidaristiche a favore della comunità pioltellese, collaborando eventualmente con enti pubblici e privati ed aderendo a organismi locali e nazionali operanti in analoghi settori;
- b. promuovere, sostenere e consolidare progetti ed attività formative, educative e caritative delle comunità parrocchiali pioltellesi;
- c. attivare forme di intervento quale sostegno occasionale a persone in difficoltà e bisognose di piccoli servizi domestici o familiari;
- d. acquisire e gestire servizi per conto terzi utilizzando l'opera occasionale di persone in attesa di occupazione lavorativa.

TITOLO TERZO - I SOCI

Art. 6

Possono essere Soci dell'Associazione "IL GRANELLO DI SENAPE" tutte le persone fisiche che ne condividano le finalità, che siano mosse da spirito di solidarietà e che intendano partecipare alle attività sociali. L'ammissione all'Associazione, da richiedersi per iscritto, è deliberata dal Consiglio Direttivo. Il diniego di iscrizione deve essere motivato e comunicato. Avverso a detto diniego è possibile presentare ricorso al Collegio dei Probiviri.

L'Associazione è costituita da Soci ordinari, compresi i fondatori

E' facoltà del Consiglio Direttivo nominare soci onorari. La persona proposta ad assumere la qualifica di socio onorario deve essere proposta da almeno tre Consiglieri, motivandola. I soci onorari non hanno diritto al voto in Assemblea e non possono partecipare alla gestione diretta dell'Associazione.

Art. 7

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a principi di democraticità, libera elettività delle cariche, uguaglianza tra i Soci ed effettività del rapporto associativo.

Art. 8

I Soci sono tenuti a perseguire le finalità dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito, obbligandosi al rispetto degli impegni presi. Ciascuno coopera al raggiungimento degli scopi sociali secondo le proprie capacità e attitudini.

I Soci sono obbligati in particolare:

- a. ad osservare il presente Statuto;
- b. a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
- c. a versare la quota associativa annuale, che deve essere effettuata nel termine di 30 giorni dall'approvazione del bilancio consuntivo. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di determinare eventuali aumenti della quota associativa per i futuri esercizi. Tale quota è intransmissibile e non soggetta a rivalutazione. I soci onorari non sono tenuti al versamento della quota associativa annuale.

I Soci hanno diritto:

- a. a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b. a partecipare alle Assemblee ordinarie e straordinarie con diritto di voto;
- c. ad accedere alle cariche associative, se maggiorenni.

I Soci che prestano attività volontaria sono assicurati dall'Associazione stessa contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività e per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività svolta dai soci volontari nel servizio verso terzi non può essere retribuita in alcun modo da parte del beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata.

L'Associazione può sostenere le varie attività connesse al raggiungimento degli scopi sociali chiamando, di volta in volta, persone alla ricerca di un'occupazione, retribuendo, secondo le leggi e le disposizioni giuridiche dello Stato, tale intervento che attiene al cuore stesso dell'obiettivo associativo.

Art. 9

Il rapporto associativo si scioglie per recesso, morte, decadenza o esclusione:

- a. il recesso diviene efficace dopo la relativa comunicazione;
- b. l'esclusione può essere disposta per comportamenti del socio ritenuti contrastanti con le finalità associative, previa contestazione dei fatti e acquisizione delle giustificazioni;

- c. la decadenza del socio viene dichiarata in caso di mancato pagamento della quota annuale fissata dal Consiglio Direttivo, decorsi inutilmente sessanta giorni dalla scadenza del termine prefissato.

TITOLO QUARTO - GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 10

Sono organi dell'Associazione:

l'Assemblea dei Soci;

il Consiglio Direttivo;

il Presidente;

il Collegio dei Revisori;

il Collegio dei Probiviri.

Art. 11

L'Associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano. All'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, hanno diritto a partecipare tutti i Soci ordinari.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- a. approva la relazione annuale ed il Bilancio Consuntivo;
- b. elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
- c. delibera su ogni altro oggetto che il presente statuto o la legge riservino alla sua competenza nonché su quelli che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno sottoporle;
- d. approva gli eventuali regolamenti interni su proposta del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea Straordinaria:

- a. delibera sulle modifiche dello Statuto;
- b. delibera sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, determinandone i modi ed i liquidatori.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente, il Consiglio Direttivo o un terzo degli Associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea, sia essa ordinaria o straordinaria, è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Le convocazioni dell'Assemblea ordinaria devono essere effettuate mediante affissione di avviso scritto da esporre nei locali ed all'esterno della sede sociale, almeno sette giorni antecedenti la data fissata.

Le convocazioni dell'Assemblea straordinaria devono essere effettuate mediante invio di lettera raccomandata o mediante il ricorso a mezzi informatici, inoltrati ai soci almeno dieci giorni antecedenti la data fissata.

L'Avviso deve contenere l'ordine del giorno, luogo, data ed ora della riunione.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate dalla metà più uno dei Soci presenti.

Per le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria riguardanti le modifiche dell'atto costitutivo occorrono la presenza di almeno due terzi dei Soci ordinari ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria riguardanti lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei Soci ordinari.

Le votazioni vanno espresse in forma palese, tranne quelle riguardanti le persone. E' ammesso il voto per delega (con documento firmato dal soggetto delegante); ogni Socio non può rappresentare più di altri due Soci. Non possono essere delegati i Membri del Consiglio Direttivo.

Art. 12

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile di membri, con un minimo di tre ed un massimo di sette, eletti dall'Assemblea, previa determinazione del loro numero.

Essi durano in carica un triennio e sono rieleggibili. La carica è gratuita. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o quando ne è fatta richiesta da almeno due Consiglieri. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, che non siano riservati all'Assemblea.

Spetta al Consiglio Direttivo la predisposizione del Bilancio dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo può delegare alcuni dei propri poteri al Presidente o ad uno o più Consiglieri.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 13

Il Presidente dell'Associazione viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti; fatta salva la possibilità che, per il primo triennio, il Presidente ed il Vice Presidente siano nominati dall'Assemblea dei Soci fondatori.

Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'associazione. Egli presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento e provvede che le deliberazioni prese vengano attuate.

Art.14

Il Collegio dei Revisori è eletto dall'Assemblea, qualora la stessa lo ritenga necessario o in caso di obbligo di legge ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti fra gli iscritti nel registro dei Revisori Contabili. I componenti del Consiglio Direttivo ed eventuali dipendenti dell'Associazione non possono essere nominati Revisori. Il Collegio dei Revisori esercita le proprie funzioni al fine di accertare e regolare la tenuta della contabilità. Il Collegio dei Revisori redige una relazione ai bilanci annuali; vigila sull'effettiva destinazione delle risorse dell'Associazione alle finalità statutarie; procede in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo. I revisori effettivi possono essere invitati dal Presidente a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo. I revisori nominano tra di loro un presidente e durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Art.15

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea, durano in carica tre anni e nominano tra di loro un presidente. La carica di Probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica. Il compito dei Probiviri è di risolvere conflitti che possano sorgere tra i soci o tra i soci, compresi i potenziali soci, e il Consiglio direttivo. Per i provvedimenti disciplinari e in particolare per la procedura di ammissione a socio, i Probiviri dovranno sentire la persona interessata, alla quale dovrà essere comunicato la decisione del Collegio.

TITOLO QUINTO - PATRIMONIO, ESERCIZIO FINANZIARIO, PERSONALE

Art. 16

Il Patrimonio indisponibile dell'Associazione è costituito:

- da beni immobili o mobili provenienti a tal fine;
- da liberalità, legati testamentari ed eredità destinate a tal fine;
- dal 5% degli avanzi di gestione di ciascun esercizio;
- dal 5% delle quote associative.

L'Associazione trae le risorse economiche per la sua gestione e per lo svolgimento della propria attività da:

- a. 95% quote associative;
- b. contributi e liberalità di soggetti pubblici e privati liberi;
- c. liberalità e lasciti testamentari;
- d. rimborsi derivanti da convenzioni;
- e. entrate derivanti da attività produttive e commerciali di carattere marginale;
- f. dalle rendite di beni immobili e mobili;
- g. ogni altro tipo di entrata prevista dalla legge escluse quelle destinate al patrimonio indisponibile.

E' fatto obbligo di reinvestire gli eventuali avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

E' fatto divieto distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di Enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.

Art. 17

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive di carattere marginale sono inseriti in apposita voce di bilancio dell'Associazione e utilizzati nel rispetto delle finalità statutarie e delle leggi vigenti.

Art. 18

L'esercizio finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio avrà durata a partire dalla data di sottoscrizione del presente atto esecutivo e sino a tutto il 31 dicembre dell'anno 2014.

Il bilancio consuntivo della gestione è approvato dall'Assemblea entro il 30 giugno successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario. Eventuali avanzi di gestione devono essere impiegati per il raggiungimento delle finalità statutarie e non possono in alcun modo essere ripartiti direttamente o indirettamente tra i Soci.

TITOLO SESTO - SCIoglimento

Art. 19

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, l'eventuale liquidità giacente sui conti bancari, oltre ai beni che residuano al termine delle operazioni di liquidazione, saranno devoluti a beneficio di altre organizzazioni non commerciali o di volontariato che svolgano una analoga attività istituzionale o a fini di pubblica utilità, sentita la Caritas Città di Pioltello e l'organismo di controllo del terzo settore di cui alla legge n 662/96, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente.

Art. 20

Per quanto qui non espressamente previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle leggi vigenti in tema di volontariato.

.....